REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Cagliari

ALLEGATO A
CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLA FORESTA DEMANIALE DI *GUTTURU MANNU*
ANNO DI DECORTICA 2012

Art. 1

(Oggetto dell'asta)

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta di sughero gentile di qualsiasi classe, fiammato e non, sugherone e pezzame di macina ricavabili da piante da decorticare per numero complessivo di 17.734 (diciasettemilasettecentotrentaquattro), radicate nella Foresta Demaniale *Gutturu Mannu*, in agro del Comune di Assemini, di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna.

Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito da sughero gentile bianco dell'età di 12-13 anni, che è stimato in via preventiva e non limitativa in q 2400 (duemilaquattrocento quintali) a cui si aggiungono 135 q di sughero grezzo (centotrentacinque quintali).

La vendita riguarda tutto il prodotto sugheroso ritraibile nei terreni di cui al presente Capitolato, anche se inferiori o superiori, sia in qualità sia in quantità, a quanto indicato nel precedente comma.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituita da sughero gentile, sugherone e pezzame di macina, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare.

L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione, pena l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione, al fine di valutare qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie.

L'individuazione dell'area di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata alla Relazione di Stima (Allegati D1 e D2), e di questa obbligatoriamente si dovrà prendere visione prima e durante i citati sopralluoghi.

Dell'esecuzione dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa verrà rilasciata da parte del personale dell'Ente incaricato apposita attestazione da produrre in sede di partecipazione alla gara secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara.

Art. 2

(Modalità di estrazione del sughero)

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutto il prodotto sughericolo, anche se pietroso, terroso, verde o invaso da formiche, sia bianco sia fiammato delle piante presenti nell'area d'intervento siano esse raggruppate o sparse.

Le piante in produzione da estrarre sono stimate in numero di 15.707 (quindicimilasettecentosette) e quelle da demaschiare in numero di 2027 (duemilaventisette).

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutte le piante in produzione siano esse raggruppate o sparse e dovrà inoltre eseguire la demaschiatura di tutte quelle che hanno raggiunto le dimensioni di cui all'art. 20 della Legge Regionale 09.02.1994 n.4, senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti in vendita, né in riferimento al numero di piante qualora sia maggiore o minore di quello indicato nell'art. 1 e nel comma precedente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre eseguire la regolarizzazione di estrazioni compiute non a regola d'arte.

L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che saranno indicate dall'Ente Foreste della Sardegna (EFS).

Inoltre, è tenuto a eseguire a regola d'arte le seguenti operazioni colturali:

- Regolarizzazione delle "*collane*";
- Eliminazione totale dei "*pedoni*";
- Apertura delle *stradelle* mediante incisione longitudinale del fellogeno o "*mammina*" (n° 2 incisioni per pianta) nelle modalità concordate con la Direzione Lavori.

È fatto divieto all'aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 6.

L'altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla Legge Regionale 4/94, e deve di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale dell'Ente Foreste della Sardegna che, in tali evenienze, ha provveduto ad indicare sulle piante, a mezzo di apposita vernice rossa, la nuova altezza di decortica, fermi restando i limiti di cui alla Legge Regionale suddetta.

Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato a un'altezza di metri 1,30, dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica.

Qualora questo Servizio Territoriale EFS lo ritenga necessario, gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati nel passaggio tra una pianta e la successiva, al fine di contrastare infezioni per opera di agenti patogeni; la disinfezione dovrà avvenire secondo metodiche approvate da questo Servizio Territoriale EFS.

La disinfezione degli attrezzi di taglio può essere realizzata mediante l'immersione per alcuni minuti in ipoclorito di sodio (varechina o candeggina) o in alternativa con altri metodi preventivamente proposti dall'impresa e approvati dall'EFS, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.

Qualora si riscontrino focolai d'infestazione del coleottero micetofago *Platypus cylindrus* Fab. vettore del fungo patogeno *Biscognauxia mediterranea* Kuntze (*Hypoxilon mediterraneum* Mill.), i tronchi delle piante sottoposti ad estrazione devono essere contestualmente trattati con insetticidi secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'EFS sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.

È facoltà dell'EFS, anche su richiesta dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero essere fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell'aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)

In caso di mancata o irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza o imperizia dell'estrattore sarà applicata una penale di €. 50,00 per ogni manchevolezza; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "*mammina*", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata Legge Regionale 04/94.

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento, il trasporto dei prodotti ricavati, e tutti i lavori per ciò occorrenti e previsti nel presente Capitolato, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista e imprevista o per qualsiasi caso fortuito o anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'EFS, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa non abbia riportato le prescritte superiori approvazioni.

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, e le qualifiche di assunzione.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, eventualmente, di vigilanza dell'EFS e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'EFS o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.

L'aggiudicatario è obbligato:

- A mantenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- A sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- Accendere fuochi in foresta;
- Effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- Eseguire la decortica su piante non assegnate, qualora tale operazione sia stata compiuta dalla committenza, o comunque non presentanti le dimensioni diametriche minime previste dalla normativa vigente (Legge Regionale 04/1994).

Dal momento della consegna del bosco e fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

S'intende esclusa ogni responsabilità dell'EFS verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente Capitolato successivamente alla consegna del bosco.

Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario non potrà pretendere dall'EFS indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

L'aggiudicatario è responsabile per le maestranze da egli impiegate delle eventuali sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, gli stessi operai attuino per ricavarne "*concheddos*", "*joneddas*" o altri manufatti ancorché grezzi.

S'intende "*sottratto*" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell'area di decortica o nelle sue adiacenze.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti.

A tal fine l'Ente eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia avvalendosi sia dal personale del CFVA e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente.

Art. 4

(Consegna del bosco)

Entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, salvo eventuale comunicazione di mancata approvazione di cui al precedente articolo 3, l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna del bosco all'Ente Foreste della Sardegna.

La consegna della sughereta sarà eseguita dal Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari, o da un suo delegato, che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, o a un suo rappresentante:

- La zona e le piante da utilizzare, precisandone i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco;
- Il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione (14 agosto 2012).

Il contenuto della consegna sarà riportato in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Direttore del Servizio Territoriale competente, che eseguirà la consegna stessa. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

Qualora ritenuto opportuno dall'EFS, su richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare il sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la consegna s'intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Una volta proceduto alla consegna l'Ente Foreste della Sardegna trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente i seguenti documenti:

- La consegna del bosco, o in caso di consegna fiduciaria o mancata richiesta, copia della notifica di aggiudicazione;
- L'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale;
- Il contratto di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione (il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri) o in alternativa, il verbale di aggiudicazione che terrà luogo di regolare contratto (e del quale il presente Capitolato sarà parte integrante).

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale in Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno, a decorrere da quello d'inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

Art. 5

(Sicurezza nelle operazioni e Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008)

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'EFS, a tal fine, copia del *Documento di valutazione dei rischi* (DVR) prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze relativi alle operazioni di decortica ed esbosco del sughero condotto dall'aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali ne da nessun'altra attività condotta dagli operai dell'EFS.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione condotta dai funzionari dell'EFS.

All'atto della consegna del bosco, la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.

Art. 6

(Tempi e modalità delle lavorazioni e Penalità)

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare all'Ente Foreste della Sardegna e all'Ispettorato Ripartimentale del CFVA, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno da quello di avvenuta consegna del bosco.

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna; l'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. I L'EFS si riserva inoltre di indicare contestualmente all'inizio dell'estrazione le vie dove sarà consentito il transito del sughero che dall'imposto sarà trasportato alla pesa pubblica.

La creazione di un eventuale deposito temporaneo in cui impostare il materiale in attesa del trasporto alla pesatura dovrà essere concordata con l'EFS in relazione alle modalità di organizzazione dei lavori di estrazione ed alle quantità estraibili giornalmente, la custodia del materiale posto nel deposito temporaneo sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

I lavori saranno condotti entro i termini della stagione sughericola in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere portati a conclusione entro il termine stabilito da apposito decreto dell'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente e comunque entro il 14 agosto 2012.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

1. Per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di anticipo;
2. Per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco: euro 25,00 (venticinque/00) al giorno;
3. Per mancata estrazione del sughero euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta trascurata senza giustificato motivo e non concordata col personale di vigilanza, fino a un massimo del 10 % delle piante totali;
4. Per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente articolo 2: euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
5. Per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente articolo 2: euro 10,00 (dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate "*calzette*";
6. Per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: euro 40,00 (quaranta/00) per ogni plancia;

In ogni caso, se il numero di piante su cui non viene estratto il sughero gentile o non viene effettuata la demaschiatura supera il 10 % delle piante totali l'aggiudicatario dovrà pagare una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni pianta non lavorata.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito dall'EFS sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del CFVA e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'aggiudicatario sia nel corso dei lavori sia in fase di collaudo.

Le penali di cui agli articoli precedenti saranno applicate fatte salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 7

(Pesatura del prodotto suberoso)

Tutto il prodotto suberoso estratto nell'arco di ogni singola giornata lavorativa, risultante dalle operazioni di decortica, dovrà essere trasportato a cura e spese dell'aggiudicatario, alla pesa pubblica che verrà a suo tempo indicata dall'Amministrazione e comunicata tempestivamente all'aggiudicatario, direttamente sugli automezzi adibiti al trasporto.

Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

La misurazione sarà verbalizzata e sarà fatta in contradditorio con il rappresentante dell'EFS, al netto di tare di alcun genere (calcolate secondo la modalità concordata con il Direttore dei Lavori), giornalmente e comunque, eccezionalmente, in caso di imprevisti e/o fatti indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario, entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello di estrazione.

In ogni caso, entro le ore 18:00 di ogni giorno, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile dell'UGB o altra persona incaricata dall'Ente (responsabile di complesso o suo delegato) l'orario di ultimazione dei lavori e se non è stato possibile portare alla pesa il materiale estratto.

Tale annotazione dovrà essere riportata sul Giornale dei Lavori appositamente predisposto.

In ogni caso il rinvenimento di sughero estratto all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 18:00, in assenza di comunicazione di mancata misurazione, sarà considerato occultato e soggetto alle penali precedentemente descritte. Il sughero rinvenuto dovrà essere comunque misurato.

Il risultato del netto rilevato con ciascuna misurazione sarà ridotto in considerazione del calo di peso, previa applicazione di apposito coefficiente indicato nella misura di 0,02 (vale a dire il 2,0%); qualora il materiale sughericolo rimanga depositato in appositi piazzali di raccolta all'interno dell'area di estrazione, non si adotterà il suddetto coefficiente.

Il peso netto così determinato costituirà il peso reale di vendita.

Art. 8

(Pagamento del sughero venduto)

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul Conto Corrente dell'EFS IBAN n. IT 34 P 02008 04810 000401039827 riportando nella causale "*Acquisto sughero estratto dalla Foresta Demaniale Gutturu Mannu anno 2012*".

Il pagamento dovrà essere eseguito ogni qualvolta la quantità di materiale estratto e pesato in contradditorio tra le parti, sia intorno ai 500 (cinquecento) quintali.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà eseguito dall'EFS solo una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l'eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione.

Art. 9

(Cauzione definitiva)

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso e del pagamento dell'intera somma dovuta all'EFS, una cauzione definitiva, per un importo garantito pari al 30% dell'intero importo contrattuale stimato, ossia calcolato a partire dal numero di quintali stimati, moltiplicato per il prezzo a quintale di aggiudicazione.

Tale cauzione dovrà essere prestata nella forma della garanzia fideiussoria e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10

(Sospensione dei lavori)

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà procurando danno alla mammina, l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso alla Stazione del CFVA competente e all'EFS.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del competente Ispettorato Ripartimentale del CVFA.

I lavori d'estrazione potranno altresì essere sospesi per giusta e legittima causa, formalmente determinata da questo Servizio Territoriale EFS o dal competente Ispettorato Ripartimentale del CVFA.

Art. 11

(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti di qualsiasi tipologia, quali carta, vetro, plastica e simili, derivanti dall'attività di estrazione o dalla consumazione di cibi e bevande.
Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L. 353/2000 ed alle successive modificazioni ed integrazioni ed al PRAI.

Art. 12

(Verifiche in corso d'esecuzione e collaudo finale)

L'EFS si riserva di compiere, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.

Il Responsabile del Complesso Forestale di Gestione, un suo collaboratore o la persona incaricata dall'EFS curerà la tenuta di un Giornale dei Lavori sul quale saranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati:

- L'area ove è stata eseguita l'estrazione e la quantità di sughero ricavata;
- L'avvenuta comunicazione del termine giornaliero dei lavori;
- La mancata misurazione comunicata dall'Aggiudicatario;
- Le sospensioni;
- L'assenza di maestranze nell'area assegnata;
- Il rilievo di inadempienze ed ogni altro fatto significativo di rilievo.

Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, o di un suo incaricato, si procederà al collaudo, di cui sarà redatto apposito verbale.
Nel verbale dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente da questo Servizio Territoriale EFS, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica.
Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario all'EFS e al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente alla conclusione dei lavori. L'EFS dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali, e proseguirla al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente, unitamente all'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente; avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'EFS.

La cauzione definitiva di cui al Disciplinare di gara e all'articolo 9 del presente Capitolato, potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Ente Foreste della Sardegna.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'EFS per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Dr. Aldo Derudas)